

## PROTOCOLLO D'INTESA

" II CORTEO STORICO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA  
DEL CALCIO STORICO  
PROGETTO PER LA TUTELA, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE COME  
PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE DI FIRENZE"

fra

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, di seguito nel presente Protocollo detta *Soprintendenza*, in persona del dott. Andrea Pessina o suo delegato, nato a , non in proprio, ma in qualità di Soprintendente o suo delegato, come da , domiciliato per la carica in Firenze (FI),
- il Comune di Firenze, attraverso l'Ufficio Tradizioni di seguito nel presente Protocollo detto *Comune*, in persona del dott. Dario Nardella o suo delegato, nato a , non in proprio, ma in qualità di Sindaco o suo delegato, come da , domiciliato per la carica in Firenze (FI),
- il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte Spettacolo (SAGAS) dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito denominato SAGAS), CF: 01279680480, in persona del Prof. Andrea Zorzi, nato a Ivrea (TO), l'11/12/1959, non in proprio, ma in qualità di Direttore del Dipartimento, come da decreto di nomina n. 1379 (prot 191324) Anno 2017, domiciliato per la carica in Firenze (FI), Via San Gallo 10;

premessi che

1. il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina del Calcio Storico, qui di seguito denominato *Corteo Storico* è costituito da partecipanti che indossano abiti d'epoca risalenti al secolo XVI, portano armi e armature, bandiere e gonfaloni, suonano strumenti musicali come chitarre e tamburi, recitano e si muovono secondo un copione predefinito ed in base ad itinerari prestabiliti in occasione di particolari feste civiche-religiose come lo Scoppio del Carro (Pasqua) o il Calcio Storico (festa di san Giovanni Battista, 24 giugno) e rappresenta un valore identitario di assoluta rilevanza per la comunità locale e per il turismo; pertanto costituisce un bene del patrimonio immateriale di antica fondazione costantemente rievocato, ricostruito e rivitalizzato, trasmettendo un 'idea di sé attraverso il linguaggio della 'storia';
2. il Corteo Storico consta di una entità precisa culturale che verrà descritta e allegata al presente Protocollo;
3. la Soprintendenza ha l'obbligo di tutelare il patrimonio mobile ed immobile, materiale ed immateriale che presenti interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. Lgs. N. 42 del 2004 da qui in poi denominato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
4. l'Ufficio delle Tradizioni Popolari del Comune opera per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del Corteo Storico e degli elementi che la costituiscono lo

rendendo ravvivato in ogni suo aspetto, organizzandone le manifestazioni e mantenendone i corredi;

5. appare necessario quantificare la consistenza dei corredi in uso del Corteo Storico al fine di garantirne la tutela, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione come beni materiali di particolare interesse culturale;
6. appare altresì necessario stabilire che tali beni siano parti inscindibili e costituenti un bene unico che è immateriale, il Corteo, appunto, in tutte le sue manifestazioni;
7. per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti è indispensabile procedere alla definizione di un programma che preveda l'inventariazione dei beni e il SAGAS ha le competenze, conoscenze e programmi di tirocinio atti a svolgere la catalogazione e lo studio sia dei capi di vestiario che di tutti gli oggetti in uso del Corteo Storico nonché i valori antropologici culturali ad esso collegato;
8. la complessità e l'articolazione del progetto sopra indicato presuppongono la convergenza di intenti e di azioni della Soprintendenza, del Comune e del SAGAS, quali soggetti responsabili per lo studio, la tutela, la conservazione, protezione e valorizzazione del Corteo Storico fiorentino e dei suoi corredi;

preMESSo inoltre che

9. la Convenzione Internazionale UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con L. 167/2007, affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia, ovvero all'art.2 co.3, quelle misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione e la trasmissione di essa, qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistono i presupposti e le condizioni per l'applicabilità degli artt. 7 bis e 10 del medesimo Codice,
10. la Convenzione UNESCO prevede fra i settori immateriali da salvaguardare "eventi rituali e festivi" nonché "arti dello spettacolo" che si ravvisa siano caratteristiche del Corteo Storico
11. il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio specifica che la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione e che l'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso procedimenti volti a confermare e regolare i diritti e i comportamenti inerenti al patrimonio culturale, anche immateriale;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

La parti convengono sulla necessità di predisporre di un programma comune degli interventi di catalogazione, inventariazione, documentazione cartacea nonché audiovisivo e studio al fine di definire una dettagliata programmazione delle misure di salvaguardia e degli interventi indispensabili alla valorizzazione del Corteo e dei suoi corredi.

Art. 3

La Soprintendenza collabora attivamente con il Comune e il SAGAS, al fine di predisporre il piano degli interventi.

Art. 4

Le parti convengono che in caso di risorse disponibili per l'attuazione della catalogazione e manutenzione dei corredi e degli oggetti in uso al Corteo Storico, indipendentemente dalla loro provenienza, sarà predisposto uno specifico atto di condivisione concernente la programmazione delle fasi attuative e realizzative.

Art. 5

Le parti convengono che in caso di risorse presenti nella disponibilità del Comune e della Soprintendenza per l'attuazione degli interventi necessari, la stessa Soprintendenza mette a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative per affiancare il direttore del Corteo Storico nell'ambito delle competenze istituzionali, per le redazioni progettuali e di gestione e direzione dei lavori.

Art. 6

I sottoscritti si riservano di apportare in ogni momento eventuali modifiche al presente Protocollo d'Intesa e di stipulare un eventuale accordo programmatico, quale specifico atto di condivisione delle fasi attuative, qualora si registrassero i presupposti tecnici, amministrative ed economici, tenendo in conto il possibile coinvolgimento di altri soggetti pubblico o privati.

Il presente Protocollo avrà la durata di anni 3 (tre) e potrà esse rinnovato salvo disdetta di una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soprintendente

Firenze, \_\_\_\_\_

f.to digitalmente Dott. Andrea Pessina

Il Sindaco

Firenze, \_\_\_\_\_

f.to digitalmente Dott. Dario Nardella

Il Direttore del Dipartimento SAGAS

Firenze, \_\_\_\_\_

f.to digitalmente Prof. Andrea Zorzi